Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 26

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 30 gennaio 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1968

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 1968, n. 1365.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Arcispedale S. Anna », con sede in Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara in data 29 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Arcispedale S. Anna » di Ferrara, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Arcispedale S. Anna », con sede in Ferrara, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ferrara;

due membri eletti dal consiglio comunale di Ferrara;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 3 aprile 1930, n. 551, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1949.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 177. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. 1366.

Ripartizione di quattro nuovi posti di professore universitario di ruolo per l'anno accademico 1968-69, istituiti con la legge 24 febbraio 1967, n. 62.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la legge 24 febbraio 1967, n. 62, che all'art. 1 istituisce, tra l'altro, per l'anno accademico 1968-69, duecentoquaranta nuovi posti di professore universitario di ruolo destinati:

nella misura del 5 per cento (e cioè in numero di dodici) per le esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti d'istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965;

nella misura del 30 per cento della restante parte (e cioè in numero di sessantanove) per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti;

nella misura del 10 per cento dopo le detrazioni di cui sopra (e cioè in numero di sedici), per l'assegnazione alle facoltà e scuole che richiedano l'apertura del concorso per quelle discipline che siano impartite continuativamente per incarico da almeno nove anni;

per la restante parte (e cioè in numero di centoquarantatre) per la ripartizione tra le facoltà e scuole per il normale incremento degli organici;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 12 giugno 1968, con il quale sono stati ripartiti centonovantaquattro nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali centotrentanove per il normale incremento degli organici e cinquantacinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1968-69, dalla citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1968, n. 772, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 12 luglio 1968, con il quale sono stati ripartiti sei nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali uno per il normale incremento degli organici e cinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti istituiti, per l'anno accademico 1968-69, dalla citata legge n. 62;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1968, n. 1082, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 25 ottobre 1968, con il quale sono stati ripartiti otto nuovi posti di professore universitario di ruolo, dei quali tre per il normale incremento degli organici e cinque per il raddoppiamento delle cattedre di ruolo già esistenti, istituiti, per l'anno accademico 1968-69, dalla predetta legge n. 62;

Considerato che la destinazione nominativa dei posti riservati al raddoppiamento delle cattedre può essere disposta dal Ministro per la pubblica istruzione anche se non sia formulata la richiesta da parte delle facoltà e scuole interessate, purchè ricorrano le condizioni di cui al comma secondo dell'art. 1 della citata legge 24 febbraio 1967, n. 62;

Considerato che all'assegnazione dei posti (in numero di sedici) riservati all'apertura dei concorsi delle discipline impartite per incarico da almeno nove anni e dei posti (in numero di dodici) destinati alle esigenze delle facoltà e scuole delle università e degli istituti di istruzione universitaria istituiti dopo il 31 dicembre 1965, si provvederà con separati provvedimenti;

Ravvisata l'opportunità di procedere alla ripartizione degli ultimi quattro posti destinati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno accademico 1968-69, sono così ripartiti tra le facoltà universitarie di cui appresso, gli ultimi quattro posti istituiti e riservati al raddoppiamento delle cattedre sovraffollate, per l'anno accademico medesimo, dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62:

	Numero dei posti
UNIVERSITÀ DI NAPOLI	
Facoltà di agraria:	
per il raddoppiamento della cattedra di economia e politica agraria	1
UNIVERSITÀ DI ROMA	
Facoltà di medicina e chirurgia:	
per il raddoppiamento della cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali	1
per il raddoppiamento della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica	1
UNIVERSITÀ DI VENEZIA	
Facoltà di economia e commercio:	
per il raddoppiamento della cattedra di geografia economica	1

Art. 2.

I rimanenti posti istituiti per l'anno accademico 1968-1969 saranno assegnati con separati provvedimenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1969
Atti del Governo, registro n. 224, foglio n. 176. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1968.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato di mototrasporti medi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

I mototrasporti medi: 9923 - 9924 - 9925 sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 17 maggio 1968.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1968

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 dicembre 1968
Registro n. 33 Difesa, foglio n. 18

(662)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1968.

Istituzione di un'indennità integrativa per i servizi di sorveglianza agli alienati su navi in servizio di emigrazione o meno.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 24, terzo comma del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 gennaio 1958, n. 11;

Considerata la necessità di stabilire la misura della indennità integrativa da corrispondersi ai vettori marittimi ai sensi dell'art. 443, n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Considerata la necessità di stabilire il prezzo complessivo del mantenimento e del trasporto su navi non in servizio di emigrazione per le persone di cui al n. 3 dell'art. 443 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 328;

Ritenuta l'opportunità di istituire una indennità integrativa per la sorveglianza, su navi in servizio di emigrazione o non in servizio di emigrazione, agli alienati sia marittimi che persone non appartenenti alla gente di mare, in considerazione delle relative maggiori spese che i vettori marittimi debbono sostenere;

Decreta:

Art. 1.

L'indennità integrativa prevista dall'art. 443 n. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 — qualora sia necessaria una particolare custodia del marittimo imputato o detenuto, rimpatriato per ordine dell'autorità consolare — è stabilita in Lit. 6000 (seimila) al giorno.

Art. 2.

Il prezzo complessivo del mantenimento e del trasporto su navi non in servizio di emigrazione, per le persone di cui al n. 3 del detto decreto del Presidente della Repubblica n. 328 è stabilito: nel limite massimo di Lit. 2500 (duemilacinquecento) al giorno a persona, per coloro che abbiano compiuto 12 anni di età; di Lit. 1250 (milleduecentocinquanta) al giorno per i fanciulli di età superiore ai tre anni ed inferiore ai dodici; nel limite minimo rispettivamente di Lit. 2000 (duemila) e di Lit. 1000 (mille).

Il trasporto dei fanciulli sotto i tre anni dovrà essere eseguito gratuitamente.

Art. 3.

E' istituita una indennità integrativa per la sorveglianza all'alienato sia marittimo che persona non appartenente alla gente di mare, rimpatriato per ordine dell'autorità consolare con navi in servizio di emigrazione o non in servizio di emigrazione, qualora si pongano particolari esigenze di custodia.

La detta indennità è stabilita in Lit. 6000 (seimila) al giorno.

Art. 4.

La spesa relativa all'applicazione della norma di cui all'art. 1 nonchè quella relativa all'art. 3, qualora trattisi di marittimi, graverà sul capitolo 1099 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per il corrente anno finanziario e sui corrispondenti capitoli per gli anni finanziari in avvenire.

La spesa, invece, relativa all'applicazione della norma di cui all'art. 2 nonchè quella relativa all'art. 3, qualora trattisi di persone estranee alla gente di mare, graverà sul capitolo 3092 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per il corrente anno finanziario e sui corrispondenti capitoli per gli anni finanziari in avvenire.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° luglio 1968 e sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 giugno 1968

Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per la marina mercantile
NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1969
Registro n. 281 *Esteri, foglio n.* 120

(588)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1968.
Modifiche delle piante organiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Considerato che la pianta organica degli ufficiali giudiziari dell'ufficio unico presso la corte di appello di Roma è insufficiente a fronteggiare tutte le gravose esigenze di servizio di quella sede e che pertanto va aumentata di almeno tre unità;

Constatato che per il reperimento dei posti di cui sopra si rende indispensabile ridurre l'organico degli ufficiali giudiziari negli uffici unici presso la corte di appello di Venezia e i tribunali di Livorno e Sulmona;

Considerato altresì che anche la pianta organica degli aiutanti ufficiali giudiziari nello stesso ufficio unico presso la corte d'appello di Roma va adeguata alle nuove maggiori esigenze di servizio mediante l'aumento di almeno due posti;

Constatato che per il reperimento dei posti necessari si rende indispensabile ridurre l'organico degli aiutanti ufficiali giudiziari nell'ufficio unico presso il tribunale di Chiavari, ove le necessità di servizio possono essere assicurate con l'organico residuo nonchè la soppressione del posto di aiutante ufficiale giudiziario nella pretura di Fossano ove la modesta entità degli affari può essere assicurata dal solo ufficiale giudiziario in pianta;

Visti gli articoli 101 e 161 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, modificati dagli articoli 3 e 27 della legge 11 giugno 1962, n. 546;

Decreta:

Le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al decreto ministeriale 3 luglio 1963, registrato alla Corte dei conti il 3 agosto 1963, con le successive variazioni, sono modificate per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, dalle tabelle *A*, *B* e *C* annesse al presente decreto.

Roma, addì 31 ottobre 1968

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *dicembre* 1968
Registro n. 34, *foglio n.* 89

TABELLA *A*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti agli uffici unici presso le corti d'appello.

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Roma	82	157
Venezia	8	13

TABELLA *B*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addettti agli uffici unici presso i tribunali

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Chiavari	2	1
Livorno	11	8
Sulmona	1	2

TABELLA *C*

Tabella di ripartizione degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari addetti alle preture

Uffici giudiziari	Ufficiali giudiziari	Aiutanti ufficiali giudiziari
Fossano	1	—

(504)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1968.
Integrazione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, contenente l'ordinamento dello Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, che reca modifiche all'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 9 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 20 luglio 1965 e successive modificazioni, concernente la costituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1967, n. 775 che prevede l'integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti di diritto pubblico che svolgono funzione economica;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 11 del citato decreto presidenziale n. 1438 occorre provvedere alla integrazione del suindicato consiglio generale, tenendo presente che in base al decreto stesso bisogna sostituire gli esperti del settore dell'agricoltura e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, già designati dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato e dal Ministero del commercio con l'estero, in quanto i settori stessi hanno ora una autonoma rappresentanza;

Viste le designazioni fatte dalle amministrazioni ed enti interessati;

Viste le note del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e del Ministero dei trasporti e della aviazione civile con le quali si richiede rispettivamente la sostituzione dei funzionari rappresentanti le amministrazioni, l'uno per aver presentato le dimissioni dall'incarico, l'altro per essere intervenuto il collocamento a riposo;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, istituito con decreto ministeriale 9 luglio 1965, è composto come segue:

Donati prof. Antigono, presidente;

Ferlesch dott. Giuseppe, direttore generale per gli accordi commerciali, delegato dal Ministero del commercio con l'estero;

De Paolis dott. Giovanni, direttore generale per le valute, delegato dal Ministero del commercio con l'estero;

Fracassi dott. Armando, reggente la direzione generale per lo sviluppo degli scambi, delegato dal Ministero del commercio con l'estero;

La Rosa dott. Carmelo, direttore generale per le importazioni e le esportazioni, delegato dal Ministero del commercio con l'estero;

Soro dott. Giovanni Vincenzo, direttore generale per gli affari economici, designato dal Ministero degli affari esteri;

Trotta dott. Girolamo, ministro plenipotenziario, designato dal Ministero degli affari esteri;

Tomasone dott. Guido, direttore generale delle dogane e delle imposte indirette, designato dal Ministero delle finanze;

Bacchi dott. Giorgio, ispettore generale della direzione generale del tesoro, designato dal Ministero del tesoro;

Castagnoli dott. Pietro, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministero del tesoro;

Dato dott. Bernardo, direttore generale della tutela economica dei prodotti agricoli, delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Mantino dott. Giuseppe, ispettore generale della direzione generale della produzione agricola, delegato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vallonica dott. Vittorio, ispettore generale, delegato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delli Bovi dott. Donato, ispettore generale, delegato dal Ministero della marina mercantile;

Tulelli dott. Salvatore, delegato dal Ministero del bilancio;

Colombo dott. Luigi, ispettore capo superiore del servizio commerciale e del traffico dell'azienda delle ferrovie dello Stato, delegato dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Pietillo dott. Gaetano, ispettore generale, delegato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Guidi dott. Mario, direttore generale, delegato dal Ministero delle partecipazioni statali;

Vernucci dott. Alfredo, direttore, delegato dall'Ufficio italiano dei cambi;

Calvani dott. Felice, delegato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Siglienti avv. Stefano, presidente dell'Associazione bancaria italiana, designato dal Ministero dell'industria, commercio e artigianato;

Resta dott. Nicola, della Confederazione generale dell'industria italiana, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Minola dott. ing. Enrico, della Confederazione generale dell'industria italiana, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Volpi dott. ing. Giulio, della Confederazione generale dell'industria italiana, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Germozzi cav. gr. cr. Manlio, segretario generale della Confederazione generale italiana dell'artigianato, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Cauvin cav. lav. dott. Ernesto, della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Mancuso gr. uff. Franco, della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dello artigianato;

Berlendi comm. Giuseppe, della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Manodori dott. Marco, della Confederazione generale italiana dell'artigianato, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Tonelli dott. Enrico, dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Forte prof. avv. Francesco, delegato dal Ministero delle partecipazioni statali;

Serra dott. Giandomenico, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Chidichimo avv. Rinaldo, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Zito prof. Francesco, della Confederazione generale dell'agricoltura italiana, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Oglialoro dott. Giovanni, della Confederazione nazionale coltivatori diretti, designato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Guttadauro on. Giuseppe, presidente dell'Ente regionale per l'assistenza al commercio e alle esportazioni degli agrumi e dei prodotti ortofrutticoli della Sicilia. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Ponino on. Umberto, operatore economico nel settore degli sfarinati. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Ricci avv. Eugenio, presidente del sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli ed agrumari. Esperto prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Piras prof. avv. Aldo, esperto nella materia degli scambi con l'estero. Prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Cadsky dott. Paolo, del Sindacato nazionale esportatori importatori ortofrutticoli ed agrumari. Prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Groja dott. Lodovico, esperto nella materia degli scambi con l'estero. Prescelto dal Ministero del commercio con l'estero;

Ferlito avv. Sebastiano, della Confederazione italiana sindacati lavoratori, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Lettieri Antonio, della Confederazione generale italiana del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gatti prof. Giovanni, dell'Unione italiana del lavoro, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Rustichelli dott. Vincenzo, rappresentante designato dal personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1968

Il Ministro: Russo

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *gennaio* 1969
Registro n. 1 *Commercio estero, foglio n.* 17

(690)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel «III Salone nazionale delle vacanze e del turismo», in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel «III Salone nazionale delle vacanze e del turismo», che avrà luogo a Torino dal 22 febbraio al 2 marzo 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: Savio

(529)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1969.

Sostituzione di un componente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 23 giugno 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 5 luglio 1965, relativo alla composizione del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia;

Vista la nota n. 823/68 del 5 dicembre 1968, con la quale il presidente del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia comunica che il dott. ing. Arcangelo D'Alessandro è stato nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Puglia in sostituzione dell'ing. Osvaldo Giorgi, collocato a riposo per raggiunti limiti di età;

Ritenuta la necessità di sostituire nel comitato regionale per la programmazione economica della Puglia l'ing. Osvaldo Giorgi con il dott. ing. Arcangelo D'Alessandro;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. ing. Arcangelo D'Alessandro, nominato provveditore regionale alle opere pubbliche per la Puglia, fa parte del comitato regionale per la programmazione economica della Puglia in sostituzione dell'ing. Osvaldo Giorgi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 gennaio 1969

Il Ministro: Preti

(527)

DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone internazionale delle arti domestiche », in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « VI Salone internazionale delle arti domestiche », che avrà luogo a Torino dal 13 al 26 marzo 1969, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 14 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(531)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(590)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1969.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina ad applicare l'aliquota di imposta camerale per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sui consigli e sugli uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei consigli e degli uffici provinciali della economia e sulla istituzione delle camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1969 presentato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina è autorizzata ad esigere per l'anno 1969 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1969 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Latina sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della camera stessa e dell'ufficio provinciale del commercio, dell'industria e dell'artigianato.

Roma, addì 15 gennaio 1969

p. *Il Ministro*: LATTANZIO

(589)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Autorizzazione all'Associazione provinciale allevatori, con sede in Parma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1968, emanato su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1969, registro n. 1, foglio n. 54, l'Associazione provinciale allevatori, con sede in Parma, è stata autorizzata ad acquistare dai signori Bianchi Lamberto, Bianchi Rosaria, Chiari Elsa, Montali Luisa, Berselli Norina, Morini Corinna, Rabbiosi Rosanna, Spotti Eugenia, Ghidino Giannino, Bocchi Clodoviro e Boni Adelinda, una porzione dello stabile denominato « Palazzo Goito », sito in Parma alla via Salnitrara n. 3, angolo via Cantelli, con annessi quattro vani ad uso cantina e quattro locali ad uso autorimessa, al prezzo complessivo di L. 66.400.000 (sessantaseimilioniquattrocentomila), per destinarlo a sede sociale.

(486)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del rio Castello, località « I folli » del comune di Ferriere.

Con decreto 12 agosto 1968, n. 655 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'ex alveo del rio Castello, località « I folli » del comune di Ferriere (Piacenza), segnato nel catasto del comune stesso al foglio n. 105, particella 74 di ettari 0.08.30 ed indicato neall planimetria rilasciata il 24 giugno 1967 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Piacenza, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(468)

MINISTERO DELLA SANITA

Autorizzazione sanitaria allo smercio dell'acqua minerale naturale nazionale « Ventasso »

Con decreto n. 1002 del 13 gennaio 1969 la Società acque minerali di Cervarezza (S.A.Mi.Cer.) S.p.A., con sede in Reggio Emilia, via L. Ariosto, 17, è autorizzata alla libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Ventasso », che sgorga dalla sorgente monte Pizzarotta fonte S. Lucia in territorio del comune di Busana (Reggio Emilia).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro e mezzo litro, contrassegnati da etichette simili per formato, dimensioni, disegni e dicitura, a quelle autorizzate con il decreto n. 980 del 29 luglio 1968, e che differiranno nel colore dei riquadri laterali, che sarà bianco anzichè giallo. Inoltre, nel riquadro centrale sarà aggiunta la parola « naturale » dopo « acqua oligominerale », la parola « Ventasso » sarà in caratteri bianco e celeste, ed in fondo allo stesso riquadro centrale non figurerà la dizione « Ottima da tavola », riportata sulla etichetta del predetto decreto n. 980.

In fondo al riquadro laterale sinistro, al posto della dicitura « addizionata di anidride carbonica », riportata sull'etichetta del citato decreto, figurerà « imbottigliata come sgorga dalla sorgente ».

In fondo al riquadro laterale destro saranno riportati gli estremi del presente decreto.

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il decreto n. 980 del 29 luglio 1968.

(477)

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale « Canciulle »

Con decreto n. 1003 del 13 gennaio 1969 la S.p.A. « La Nuova Canciulle », con sede amministrativa in San Casciano Val di Pesa (Firenze), via Cassia per Siena, 13, è autorizzata a continuare la libera vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « Canciulle », che sgorga dalla sorgente Canciulle, sita in località omonima in territorio del comune di S. Casciano Val di Pesa (Firenze).

L'acqua minerale verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro verde del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di 2 litri, 1 litro e 1/2 litro contrassegnati da etichette rettangolari stampate su carta bianca, delle dimensioni rispettivamente di cm. 16 x 11 per i recipienti da 2 litri e da 1 litro, e di cm. 13,4 x 8 per quelli da 1/2 litro, suddivise in tre riquadri, delimitati da una riga arancione. Sul bordo inferiore si leggerà, in caratteri neri, « usata nell'arcispedale di S M. Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze ». Nel riquadro sinistro, dall'alto in basso, figurerà il nuovo giudizio di purezza batteriologica, formulato in data 17 febbraio 1968 dal prof. Giuseppe Mazzetti, direttore dell'istituto di igiene dell'Università di Firenze, mentre rimarranno invariati indicazioni e parere medico riportati sull'etichetta autorizzata con il citato decreto n. 464.

Nel riquadro centrale, su fondo arancione, sarà riprodotta la testa di un leone racchiusa in una conchiglia, dalla cui bocca sgorga dell'acqua, e sotto si leggerà, su fondo nero, « acqua minerale naturale » (in caratteri bianchi), « Canciulle » (in caratteri arancione). In basso « mediominerale acidula-alcalina » e gli estremi dell'autorizzazione sanitaria. Nel riquadro destro, saranno riportati i dati relativi alle costanti chimiche e chimico-fisiche ed alle sostanze presenti in un litro di acqua, secondo l'analisi eseguita il 23 gennaio 1968 dal prof. Danilo Cozzi, direttore dell'istituto di chimica analitica dell'Università di Firenze. In fondo il numero telefonico della società a Firenze. Nel bordo inferiore dell'etichetta si leggerà, in caratteri neri, « La Nuova Canciulle - Fonte di S. Casciano Val di Pesa - Firenze ».

Il tutto conforme agli esemplari allegati al presente decreto. La chiusura delle bottiglie sarà fatta con tappi a corona in modo da evitare alterazioni o sostituzioni dell'acqua minerale.

(475)

Revoca del decreto in data 9 novembre 1968 concernente l'acqua minerale « Palmense del Piceno »

Con decreto n. 999 del 10 dicembre 1968 viene annullato il decreto n. 992 del 9 novembre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana in data 25 novembre 1968.

Al sig. Giuseppe Fedeli, domiciliato elettivamente a Porto S. Giorgio, via F. Baracca, 7, è accordata una ulteriore proroga di mesi otto, a decorrere dal 2 dicembre 1968, per ultimare la costruzione dello stabilimento dell'acqua minerale « Palmense del Piceno ».

Scaduto invano il termine di proroga accordato, l'autorizzazione sarà definitivamente revocata ad ogni effetto.

(474)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 15 novembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 1968, registro n. 18, foglio n. 67, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato, pervenuto al Ministero competente il 24 maggio 1966, proposto dalla signora Barale Pairola Iris avverso la decisione 23 ottobre 1965 con cui la giunta provinciale amministrativa di Torino aveva respinto il precedente ricorso gerarchico contro il provvedimento emesso dal sindaco di Torino che aveva negato l'aggiunta delle voci merceologiche « surrogati, thè e cacao » alla licenza già in possesso della ricorrente, per la vendita di « zucchero, caffè, dolciumi, vini e liquori in recipienti chiusi » in Torino, via Ormea, 147.

(465)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 27 ottobre 1967 al 16 novembre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 759/67, n. 801/67 e 825/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T. M. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 27-10-67 al 31-10-67 (4)	dall'1-11-67 al 9-11-67 (4)	dal 10-11-67 al 16-11-67 (4)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:			
		- per esportazioni verso Regno Unito:			
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	47,00	47,00	49,00
		- - altri	46,00	46,00	47,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):			
		zona I-a	51,45	53,40	54,00
		zona II	48,45	50,40	51,00
		zona IV-b	48,45	50,40	51,00
		zona IV-c	50,45	52,40	53,00
		zona V a e c	49,45	51,40	52,00
		zona V-b	51,45	53,40	54,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	47,45	49,40	50,00
	13,17	Frumento duro:			
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	42,00	43,05	43,05
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	44,00	45,05	45,05
10.02	06,07	Segala	33,95	34,80	34,80
10.03	02,09	Orzo:			
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	30,25	29,00	29,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2)	33,25	32,50	32,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	32,00	31,50	31,50
10.04	02,06	Avena	20,75	21,50	21,50
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	35,00	35,75	35,75
ex 10.07-B	12	Miglio	9,00	9,75	9,75
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,00	30,75	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:			
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:			
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):			
		zona IV	77,00	78,00	79,00
		zona III-a	77,00	78,00	79,00
		zona III-b	75,00	76,00	77,00
		zona II	75,00	76,00	77,00
		zona I	72,00	73,00	74,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	70,00	71,00	72,00

Numero		Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T. M. (1 u.c. = lire italiane 625)		
della Tariffa	della Statistica		dal 27-10-67 al 31-10-67 (4)	dall'1-11-67 al 9-11-67 (4)	dal 10-11-67 al 16-11-67 (4)
ex 11.01-A ex 11.01-B (segue)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:			
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):			
		zona IV	73,00	74,00	75,00
		zona III-a	73,00	74,00	75,00
		zona III-b	71,00	72,00	73,00
		zona II	71,00	72,00	73,00
		zona I	68,00	69,00	70,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	66,00	67,00	68,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	62,00	63,00	64,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:			
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):			
		zona IV-a	70,00	71,00	72,00
		zona III-a	70,00	71,00	72,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	58,00	59,00	60,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	54,00	55,00	55,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	50,00	51,00	51,00
ex 11.01-C		Farina di segala:			
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	31,40	32,40	32,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	28,40	29,40	29,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	25,40	26,40	26,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	22,40	23,40	23,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	19,40	20,40	20,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	16,40	17,40	17,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	13,40	14,40	14,40
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	68,00	69,00	70,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	70,50	71,50	72,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: *a*) Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania,, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e terr'tori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero finanze - Direzione generale dogane e imposte indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(9299)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 17 novembre 1967 al 23 novembre 1967, a norma del Regolamento CEE n. 857/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex.21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito:	
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	50,00
		- - altri	47,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	54,00
		zona II	51,00
		zona IV-b	51,00
		zona IV-c	53,00
		zona V-a	57,00
		zona V-b	54,00
		zona V-c	52,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	50,00
ex 10.01	13,17	Frumento duro:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	43,05
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	45,05
10.02	06,07	Segala	34,80
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	29,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2)	32,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	31,50
10.04	02,06	Avena	21,50
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	35,75
ex 10.07-B	12	Miglio	9,75
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	79,00
		zona III-a	79,00
		zona III-b	77,00
		zona II	77,00
		zona I	74,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	72,00

Numero della Tariffa	Numero ella Statistica	Denominazione elle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01-A ex 11.01-B (segue)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	75,00
		zona III-a	75,00
		zona III-b	73,00
		zona II	73;00
		zona I	70,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	68,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	64,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	72,00
		zona III-a	72,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	60,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	55,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	51,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	32,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	29,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	26, 0
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	23,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	20,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	17,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	14,40
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	70,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	72,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: a) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: a) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: a) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad. Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: a) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: a) Messico, e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: a) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakisstan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e II.II. - n. 54 del 31 gennaio 1968 - Prot. n. 1007/UTCD).

(9300)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 24 novembre 1967 al 30 novembre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 891/67 e n. 915/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi:

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 24-11-1967 al 28-11-1967 (4)	dal 29-11-1967 al 30-11-1967 (4)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:		
		- per esportazioni verso Regno Unito:		
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	50,00	50,00
		- - altri	47,00	47,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):		
		zona I-a	54,00	54,00
		zona II	51,00	51,00
		zona IV-b	51,00	51,00
		zona IV-c	53,00	53,00
		zona V-a	57,00	57,00
		zona V-b	54,00	54,00
		zona V-c	52,00	52,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	50,00	50,00
ex 10.01	13,17	Frumento duro:		
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	43,05	43,05
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	45,05	45,05
10.02	06,07	Segala	34,80	34,80
10.03	02,09	Orzo:		
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	29,00	29,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2)	32,50	32,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	31,50	31,50
10.04	02,06	Avena	21,50	21,50
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	35,75	35,75
ex 10.07-B	12	Miglio	9,75	5,50
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:		
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:		
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):		
		zona IV	80,00	80,00
		zona III-a	80,00	80,00
		zona III-b	78,00	78,00
		zona II	78,00	78,00
		zona I	75,00	75,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,00	73,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) dal 24-11-1967 al 28-11-1967 (4)	dal 29-11-1967 al 30-11-1967 (4)
ex 11.01-A ex 11.01-B (segue)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:		
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):		
		zona IV	75,00	75,00
		zona III-a	75,00	75,00
		zona III-b	73,00	73,00
		zona II	73,00	73,00
		zona I	70,00	70,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	68,00	68,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	64,00	64,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:		
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):		
		zona IV-a	72,00	72,00
		zona III-a	72,00	72,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	60,00	60,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	55,00	55,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	51,00	51,00
ex 11.01-C		Farina di segala:		
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	32,40	32,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	29,40	29,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	26,40	26,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	23,40	23,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	20,40	20,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	17,40	17,40
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	14,40	14,40
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	70,00	70,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	72,50	72,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II. Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Malli, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico, e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e II.II. - n. 54 del 31 gennaio 1968 - Prot. n. 1007/UTCD).

(9301)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dal 1° dicembre 1967 al 7 dicembre 1967, a norma del Regolamento CEE n. 932/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:	
		- per esportazioni verso Regno Unito:	
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	51,00
		- - altri	51,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):	
		zona I-a	56,00
		zona II	52,00
		zona IV-b	52,00
		zona IV-c	54,00
		zona V-a	58,00
		zona V-b	55,00
		zona V-c	53,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	51,00
ex 10.01	13,17	Frumento duro:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	44,10
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	48,00
10.02	06,07	Segala	34,80
10.03	02,09	Orzo:	
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	29,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2)	32,50
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	31,50
10.04	02,06	Avena	21,50
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	35,75
ex 10.07-B	12	Miglio	1,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:	
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	80,00
		zona III-a	80,00
		zona III-b	78,00
		zona II	78,00
		zona I	75,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (4)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV	75,00
		zona III-a	75,00
		zona III-b	73,00
		zona II	73,00
		zona I	70,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	68,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	64,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100.	
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):	
		zona IV-a	72,00
		zona III-a	72,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	60,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	55,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	51,00
ex 11.01-C		Farina di segala:	
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	37,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	34,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	31,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	28,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	25,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	22,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	19,00
ex 11.02-A-I	001	Semole e semolini di frumento duro	72,00
ex 11.02-A-I	024	Semole e semolini di frumento tenero	74,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I Paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico, e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e II.II. - n. 54 del 31 gennaio 1968 - Prot. n. 1007/UTCD).

(9302)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'8 dicembre 1967 al 14 dicembre 1967, a norma dei Regolamenti CEE n. 961/67 e n. 983/67, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento CEE n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Numero della Tariffe	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) dall'8-12-1967 al 12-12-1967 (4)	dal 13-12-1967 al 14-12-1967 (4)
ex 10.01	14,18 ex 20 ex 21	Frumento tenero e frumento segalato:		
		- per esportazioni verso Regno Unito:		
		- - frumento tenero e frumento segalato che hanno subito prima dell'importazione nel Regno Unito, e dopo la loro uscita dal territorio nazionale o dopo che siano stati posti sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la loro destinazione per l'alimentazione umana (1)	51,00	51,00
		- - altri	51,00	51,00
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della (2):		
		zona I-a	58,00	58,00
		zona II	52,00	52,00
		zona IV-b	52,00	52,00
		zona IV-c	54,00	54,00
		zona V-a	58,00	58,00
		zona V-b	55,00	55,00
		zona V-c	53,00	53,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	51,00	51,00
ex 10.01	13,17	Frumento duro	48,00	48,00
10.02	06,07	Segala	34,80	34,80
10.03	02,09	Orzo:		
		- per esportazioni verso Austria, Svizzera, Liechtenstein e Danimarca	29,75	29,75
		- per esportazioni verso i Paesi terzi della zona II (2):	33,25	33,25
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	32,25	32,25
10.04	02,06	Avena	24'00	24,00
ex 10.05-B	08,13	Granturco altro	35,75	34,00
ex 10.07-B	12	Miglio	1,00	1,00
ex 10.07-B	14	Sorgo e durra	30,75	30,75
ex 11.01-A ex 11.01-B		Farine di frumento o di spelta e di frumento segalato:		
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 0 a 520:		
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):		
		zona IV	80,00	80,00
		zona III-a	80,00	80,00
		zona III-b	78,00	78,00
		zona II	78,00	78,00
		zona I	75,00	75,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	73,00	73,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 521 a 600:		
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):		
		zona IV	75,00	75,00
		zona III-a	75,00	75,00

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	Denominazione delle merci	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) dall'8-12-1967 al 12-12-1967 (4)	dal 13-12-1967 al 14-12-1967 (4)
ex 11.01-A ex 11.01-B (*segue*)		zona III-b	73,00	73,00
		zona II	73,00	73,00
		zona I	70,00	70,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	68,00	68,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 601 a 900	64,00	64,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 901 a 1100:		
		- - per esportazioni verso i Paesi terzi della (3):		
		zona IV-a	72,00	72,00
		zona III-a	72,00	72,00
		- - per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	60,00	60,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	55,00	55,00
	ex 05 ex 06 ex 07	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	51,00	51,00
ex 11.01-C		Farina di segala:		
	ex 11	- tenore in ceneri da 0 a 700	39,00	39,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 701 a 850	36,00	36,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 851 a 1150	33,00	33,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	30,00	30,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	27,00	27,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	24,00	24,00
	ex 11	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	21,00	21,00
ex 11.02-A-I	ex 001	Semole di frumento duro:		
		- per esportazioni verso Paesi terzi della (3) zona IV-b	78,00	78,00
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	72,00	72,00
ex 11.02-A-I	ex 024	Semole di frumento tenero	74,50	74,50

(1) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministro per le finanze.

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.
ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).
ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).
ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia Sierra, Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e Paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.
ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:
ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.
ZONA II: Mauritania Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Gana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.
ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(4) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette - n. 54, del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(9303)

MINISTERO DELLA DIFESA

Determinazione delle zone soggette a limitazioni circostanti l'aeroporto di Peretola

(Deposito delle mappe ai sensi dell'art. 715-ter della legge 4 febbraio 1963, n. 58).

Giusto quanto previsto dall'art. 715 *ter* della legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione, è stato disposta la pubblicazione, mediante deposito per sessanta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di Sesto Fiorentino (Firenze) della mappa relativa ad una prima parte delle limitazioni delle costruzioni ed impianti in alcune zone circostanti l'aeroporto di Peretola (Firenze) con riserva di deposito delle mappe relative alle zone interessate dalle restanti limitazioni.

Nel termine di giorni centoventi (120), da quello del deposito della mappa anzidetta nell'ufficio comunale chiunque vi abbia interesse può con atto notificato al Ministro per la difesa, proporre opposizione alla determinazione della zona soggetta a limitazioni che lo riguarda, e al decreto ministeriale 22 luglio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 215 in data 28 agosto 1965.

(737)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « Ognissanti », di Codogno, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 5729, Div. I, in data 2 agosto 1968, il prefetto della provincia di Milano ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Ognissanti », di Codogno, ad accettare la donazione della somma di L. 3.000.000 in titoli, per l'istituzione di una borsa di studio da intitolarsi « Borsa di studio dott. Gaetano Cesari ».

(461)

Avviso per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti, di diplomi originali di abilitazione all'esercizio professionale.

Il dott. Rodolfo Canaletti, nato a Milano il 29 ottobre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Parma in data 31 marzo 1961.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Parma.

Il dott. Antonio Cantatore, nato a Corato (Bari) il 28 ottobre 1935, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo rilasciatogli dalla Università di Bologna in data 23 novembre 1962.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(464)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Nicola Manfredi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di San Nicola Manfredi (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.161.174, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(652)

Autorizzazione al comune di San Nazzaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di San Nazzaro (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.206.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(653)

Autorizzazione al comune di San Lorenzello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di San Lorenzello (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.052.390, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(654)

Autorizzazione al comune di Bibbiena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Bibbiena (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.289.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazioni dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(655)

Autorizzazione al comune di San Sepolcro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di San Sepolcro (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.686.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(656)

Autorizzazione al comune di Grancona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Grancona (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.622.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(643)

Autorizzazione al comune di Albano di Lucania ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Albano di Lucania (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.941.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(639)

Autorizzazione al comune di Abriola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Abriola (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.134.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazioni dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(640)

Autorizzazione al comune di Baragiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Baragiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.806.305, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazioni dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(641)

Autorizzazione al comune di Brindisi di Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Brindisi di Montagna (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.155.345, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(642)

Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 gennaio 1969, il comune di Armento (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.837.525, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazioni dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(638)

Avviso di rettifica

Con decreto ministeriale in data 3 gennaio 1969, il comune di Montefalco (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.497.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

Il presente comunicato sostituisce quello pubblicato a pagina 291 della *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 16 gennaio 1969.

(657)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 19

Corso dei cambi del 29 gennaio 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,31	624,05	624,08	624,09	624,10	624,15	624,055	624,09	624,31	624,10
$ Can.	581,85	581,60	582 —	581,80	581,61	581,25	581,75	581,80	581,85	581,80
Fr. Sv.	144,41	144,35	144,37	144,345	144,35	144,36	144,35	144,345	144,41	144,35
Kr. D.	83,08	83,05	83,10	83,065	83,18	83,11	83,08	83,065	83,08	83,05
Kr. N.	87,27	87,25	87,30	87,285	87,30	87,28	87,28	87,285	87,27	87,20
Kr. Sv.	120,72	120,70	120,72	120,69	120,70	120,70	120,71	120,69	120,72	120,70
Fol.	172,38	172,35	172,42	172,40	172,325	172,48	172,3950	172,40	172,38	172,30
Fr. B.	12,44	12,442	12,4550	12,44875	12,44	12,42	12,45	12,44875	12,44	12,44
Franco francese	126,16	126,13	126,18	126,135	126,10	126,10	126,15	126,135	126,16	126,10
Lst.	1492 —	1491,40	1491,75	1491,475	1491,50	1491,50	1491,55	1491,475	1492 —	1491,50
Dm. occ.	155,82	155,81	155,81	155,80	155,77	155,38	155,78	155,80	155,82	155,80
Scell. Austr.	24,11	24,10	24,1150	24,11	24,10	24,10	24,11	24,11	24,10	24,10
Escudo Port.	21,91	21,90	21,92	21,91	21,70	21,89	21,92	21,91	21,91	21,90
Peseta Sp.	8,95	8,95	8,955	8,9505	8,95	8,95	8,9525	8,9505	8,95	8,95

Media dei titoli del 29 gennaio 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,35
Redimibile 3,50 % 1934	99,825
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,70
» 5 % (Ricostruzione)	96,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	97,85
» 5 % (Città di Trieste)	96,475
» 5 % (Beni Esteri)	95,625
» 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,425
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	99,45
» » » 5,50 % 1976	100,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100,15
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,20
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,125
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100,075
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100,025
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100,075

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 gennaio 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,072
1 Dollaro canadese	581,775
1 Franco svizzero	144,347
1 Corona danese	83,072
1 Corona norvegese	87,282
1 Corona svedese	120,70
1 Fiorino olandese	172,397
1 Franco belga	12,449
1 Franco francese	126,142
1 Lira sterlina	1491,512
1 Marco germanico	155,79
1 Scellino austriaco	24,11
1 Escudo Port.	21,915
1 Peseta Sp.	8,951

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1968 valevole per il 1° semestre 1969

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 5 % 1935	108,25	105,75	97,43	95,18
2	Redimibile 3,50 % 1934	100,70	98,95	90,63	89,06
3	» 3,50 % (Ricostruzione)	85,80	84,05	77,22	75,65
4	» 5 % (Ricostruzione)	97,15	94,65	87,44	85,19
5	» 5 % (Riforma Fondiaria)	96,40	93,90	86,76	84,51
6	» 5 % (Prestito Nazionale Trieste)	97,00	94,50	87,30	85,05
7	» 5 % (Beni Esteri 1954-1979)	95,65	93,15	86,09	83,84
8	» 5,50 % (Edilizia Scolastica 1967-1982)	99,95	97,20	89,96	87,48
9	Certificati di Credito del Tesoro 5 % 1976	101,05	98,55	90,95	88,70
10	» » » 5,50 % 1976	102,70	99,95	92,43	89,96
11	» » » 5 % 1977	101,60	99,10	91,44	89,19
12	Buoni del Tesoro Novennali 5 % 1° aprile 1969	102,50	100,00	92,25	90,00
13	» » » 5 % 1° gennaio 1970	102,55	100,05	92,30	90,05
14	» » » 5 % 1° gennaio 1971	102,55	100,05	92,30	90,05
15	» » » 5 % 1° aprile 1973	102,50	100,00	92,25	90,00
16	» » » 5 % 1° aprile 1974	102,50	100,00	92,25	90,00
17	» » » 5 % 1° aprile 1975 I emissione	102,50	100,00	92,25	90,00
18	» » » 5 % 1° ottobre 1975 II emissione	102,50	100,00	92,25	90,00
19	» » » 5 % 1° gennaio 1977	102,50	100,00	92,25	90,00
	Titoli garantiti dallo Stato				
20	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	70,50	69,00	63,45	62,10
21	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	69,75	67,25	62,78	60,53
22	I.R.I. SIDER 5,50 % (1953-1973)	100,20	97,45	90,18	87,71
23	Istituto di Credito Fondiario Venezie 4 % - Conversione	90,00	88,00	81,00	79,20
24	» » » Regione Tridentina 4 % Conversione	98,25	96,25	88,43	86,63
25	Credito Fondiario Banco di Napoli 4 % - Conversione	97,40	95,40	87,66	85,86
26	Cassa di Risparmio di Bologna 4 % - Conversione	95,50	93,50	85,95	84,15
27	Monte dei Paschi di Siena 4 % - Conversione	99,50	97,50	89,55	87,75
28	Istituto Bancario S. Paolo - Torino 4 % - Conversione	96,10	94,10	86,49	84,69
29	Consorzio Naz Credito Agrario Miglioramento 4 % - Conversione	92,05	90,05	82,85	81,05
30	» » » » » 5 % s.s. 1958/88. E	92,60	90,10	83,34	81,09
31	» » » » » 5 % s.s. Olivicoltura	90,10	87,60	81,09	78,84
32	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) I emissione	99,30	96,30	89,37	86,67
33	E.N.E.L. 6 % (1965-1985) II emissione	99,35	96,35	89,42	86,72
34	E.N.E.L. 6 % (1966-1986) I emissione	99,15	96,15	89,24	86,54
35	E.N.E.L. 6 % (1966-1986) II emissione	99,15	96,15	89,24	86,54
36	E.N.E.L. 6 % (1967-1987)	99,70	96,70	89,73	87,03
37	E.N.E.L. 6 % (1968-1988) I emissione	99,90	96,90	89,91	87,21
38	E.N.E.L. 6 % (1968-1988) II emissione	99,85	96,85	89,87	87,17
39	E.N.E.L. Europa 6 % (1965-1980)	99,35	96,35	89,42	86,42
40	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % s.s. « A » (1966-1985)	98,50	95,50	88,65	85,95
41	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » I emissione (1966-1995)	99,30	96,30	89,37	86,67
42	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » II emissione (1967-1996)	99,15	96,15	89,24	86,54
43	» » OO.PP. 6 % s.s. « B » III emissione (1968-1997)	102,50	99,50	92,25	89,55
44	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » I emissione (1966-1995)	98,80	95,80	88,92	86,22
45	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » II emissione (1967-1996)	98,30	95,30	88,47	85,77
46	» » OO.PP. 6 % s.s. « C » III emissione (1968-1997)	98,40	95,40	88,56	85,86
47	» » OO.PP. 6 % s.s « Autostrade » (1968-1997)	99,55	96,55	89,60	86,90
48	E.N.I. 6 % (1965-1980) 2ª serie	99,65	96,65	89,69	86,99
49	I.M.I. 6 % Fin. Medie e picc. Ind. Manif. (1966-1983)	98,80	95,80	88,92	86,22
50	I.M.I. 6 % S.S. « Autostrade » (1968-1998)	99,15	96,15	89,24	86,54

Segue **Prospetto nel corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1968 valevole per il 1° semestre 1969**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
	Obbligazioni bancarie internazionali				
51	B.I.R.S. Banca Internazionale Ricostruzione Sviluppo 5 %	89,05	86,55	80,15	77,90
52	B.E.I. Banca Europea Internazionale Investimenti 5 % (1962-1977) . .	92,40	89,90	83,16	80,91
53	B.E.I. » » » » 6 % (1965-1985) . .	98,70	95,70	88,83	86,13
54	B.E.I. » » » » 6 % (1966-1986) . . .	98,65	95,65	88,79	86,09
55	B.E.I. » » » » 6 % (1967-1987) . .	98,95	95,95	89,06	86,36
	Titoli assimilati ai garantiti dallo Stato ai soli fini della accettazione in cauzione				
56	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % (1955/64 - 62/93)	89,20	86,70	80,28	78,03
57	» » » 6 % Serie trentennale	98,30	95,30	88,47	85,77
58	» » » 5,50 % Serie trentennale	93,05	90,30	83,75	81,27
59	» » » 5 % Case agr. s.s. (1962-1982)	92,70	90,20	83,43	81,18
60	» » » 6 % » » s.s. I emiss. (1964-1984)	99,40	96,40	89,46	86,76
61	» » » 6 % » » s.s. II emiss. (1965-1985)	99,45	96,45	89,51	86,81
62	» » » 6 % » » s.s. III emiss. (1966-1986)	99,25	96,25	89,33	86,63
63	» » » 6 % Dotazione I emissione (1966-1985) .	99,35	96,35	89,42	86,72
64	» » » 6 % » II emissione (1966-1986) .	99,20	96,20	89,28	86,58
65	» » » 6 % Int. Stat. s.s. I emiss. (1966-1986)	99,15	96,15	89,24	86,54
66	» » » 6 % » » s.s. II emiss. (1967-1987)	99,10	96,10	89,19	86,49
67	» » » 6 % » » s.s. III emiss. (1968-1988)	99,00	96,00	89,10	86,40
68	» » » 6 % « A.N.A.S. » s.s. (1966-1996)	98,30	95,30	88,47	85,77
69	» » » 5 % Città di Roma (I emissione) . . .	96,15	93,65	86,54	84,29
70	» » » 5 % » di Milano (I emissione) . . .	86,50	84,00	77,85	75,60
71	» » » 5 % » di Milano (II emissione) . .	92,70	90,20	83,43	81,18
72	» » » 5 % Elettrificazione FF.SS. (IV emiss.)	96,35	93,85	86,72	84,47
73	» » » 5,50 % FF.SS. (Serie speciale 1952)	99,55	96,80	89,60	87,12
74	» » » 5,50 % » (» » 1953)	98,80	96,05	88,92	86,45
75	» » » 5,50 % » (» » 1955)	97,50	94,75	87,75	85,28
76	» » » 5,50 % » (» » 1959)	96,35	93,60	86,72	84,24
77	» » » 5 % » (» » 1960)	92,10	89,60	82,89	80,64
78	» » » 5 % » (» » 1961)	92,20	89,70	82,98	80,73
79	» » » 6 % » (» » 1965) I emiss.	99,35	96,35	89,42	86,72
80	» » » 6 % » (» » 1965) II emiss.	99,25	96,25	89,33	86,63
81	» » » 6 % » (» » 1966) I emiss.	99,20	96,20	89,28	86,58
82	» » » 6 % » (» » 1966) II emiss.	99,15	96,15	89,24	86,54
83	» » » 6 % » (» » 1967)	99,15	96,15	89,24	86,54
84	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1961-1981 I emissione)	94,00	91,50	84,60	82,35
85	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1962-1982) II emissione)	92,45	89,95	83,21	80,96
86	Consorzio di Credito OO.PP. 5 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1963-1983 III emissione)	92,40	89,90	83,16	80,91
87	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1964-1984 I emissione S.S.)	99,40	96,40	89,46	86,76
88	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 II emissione S.S.)	99,30	96,30	89,37	86,67
89	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1965-1985 III emissione S.S.)	99,25	96,25	89,33	86,63
90	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1966-1985 IV emissione S.S.)	99,20	96,20	89,28	86,58
91	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1967-1986 V emissione S.S.)	99,10	96,10	89,19	86,49
92	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1967-1987 VI emissione S.S.)	99,05	96,05	89,15	86,45
93	Consorzio di Credito OO.PP. 6 % Piano per lo Sviluppo dell'Agricoltura (1968-1988 VII emissione S.S.)	98,60	95,60	88,74	86,04
94	Amministrazione Ferrovie dello Stato 6 % (1967-1987) I e II tr.	98,85	95,85	88,97	86,27
95	» » » » 6 % (1968-1988) I, II e III tr. . .	98,75	95,75	88,88	86,18

Segue **Prospetto nel corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1968 valevole per il 1° semestre 1969**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
96	I.R.I. 6 % (1954-1969)	103,15	100,15	92,84	90,14
97	» 6 % (1955-56-57) ventennale	100,85	97,85	90,77	88,07
98	» 6 % (1956-1974)	102,65	99,65	92,39	89,69
99	» 6 % (1957-1975)	102,75	99,75	92,48	89,78
100	» 6 % (1958-1974)	102,15	99,15	91,94	89,24
101	» 6 % (1958-1978)	102,60	99,60	92,34	89,64
102	» 5,50 % (1959-1979)	95,10	92,35	85,59	83,12
103	» 5,50 % (1960-1980)	95,10	92,35	85,59	83,12
104	» 5,50 % (1961-1986)	93,95	91,20	84,56	82,08
105	» 5,50 % (1963-1983)	93,80	91,05	84,42	81,95
106	» 6 % (1964-1982)	99,60	96,60	89,64	86,94
107	» 6 % (1965-1983)	99,60	96,60	89,64	86,94
108	» 6 % STET (1958-1970) optate	102,80	99,80	92,52	89,82
109	» 5,50 % Elettricità (1957-1977) optate	98,45	95,70	88,61	86,13
110	E.N.I. (Ente Nazionale Idrocarburi) 6 % Petrolio (1958-1978) s.s.	100,30	97,30	90,27	87,57
111	» (» » ») 6 % » (1956-1971)	102,85	99,85	92,57	89,87
112	» (» » ») 6 % » (1957-1972)	102,55	99,55	92,30	89,60
113	» (» » ») 6 % » (1958-1973)	102,10	99,10	91,89	89,19
114	» (» » ») 6 % (1964-1979)	103,05	100,05	92,75	90,05
115	» (» » ») 6 % (1966-1981)	99,60	96,60	89,64	86,94
116	» (» » ») 5,50% GELA (1960)	95,20	92,45	85,68	83,21
117	» (» » ») SUD 6 % (1959-1976)	99,50	96,50	89,55	86,85
118	» (» » ») » 5,50 % (1960-1977)	95,95	93,20	86,36	83,88
119	» (» » ») » 5,50 % (1961-1978)	95,70	92,95	86,13	83,66
120	» (» » ») » 5,50 % (1961-1980) IV serie	94,40	91,65	84,96	82,49
121	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) V serie	94,40	91,65	84,96	82,49
122	» (» » ») » 5,50 % (1962-1981) VI serie	94,45	91,70	85,01	82,53
123	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VII serie	95,95	93,20	86,36	83,88
124	» (» » ») » 5,50 % (1963-1978) VIII serie	96,40	93,65	86,76	84,29
125	» (» » ») » 6 % (1964-1979) IX serie	99,70	96,70	89,73	87,03
126	Autostrade (Garanzia I.R.I.) 5,50 % (1963-1988)	93,40	90,65	84,06	81,59
127	» (» ») 6 % (1965-1985)	99,25	96,25	89,33	86,63
128	» (» ») 6 % (1967-1987)	99,25	96,25	89,33	86,63
129	» (» ») 6 % (1968-1988)	99,90	96,90	89,91	87,21
	Obbligazioni fondiarie ed equiparate				
130	ISVEIMER 5,50 % (1961-1975) III emissione	96,00	93,25	86,40	83,93
131	» 5,50 % (1962-1976) IV »	95,30	92,55	85,77	83,30
132	» 5,50 % (1962-1977) V »	94,70	91,95	85,23	82,76
133	» 5,50 % (1962-1977) VI »	94,40	91,65	84,96	82,49
134	» 5,50 % (1963-1978) VII »	93,70	90,95	84,33	81,86
135	» 5,50 % (1963-1978) VIII »	93,60	90,85	84,24	81,77
136	» 6 % (1964-1979) IX »	98,60	95,60	88,74	86,04
137	» 6 % (1964-1979) X »	98,25	95,25	88,43	85,73
138	» 6 % (1965-1980) XI »	98,00	95,00	88,20	85,50
139	» 6 % (1966-1981) XII »	98,00	95,00	88,20	85,50
140	» 6 % (1967-1982) XIII »	98,00	95,00	88,20	85,50
141	» 6 % (1967-1982) XIV »	98,20	95,20	88,38	85,68
142	Istituto Italiano Credito Fondiario 3,50 %	92,20	90,45	82,98	81,41
143	» » » » 4 %	90,70	88,70	81,63	79,83
144	» » » » 4,75 %	102,37	100,00	92,14	90,00
145	» » » » 5 % serie ord.	91,45	88,95	82,31	80,06
146	» » » » 5 % IX serie	101,65	99,15	91,49	89,24
147	» » » » 5 % XI serie	100,80	98,30	90,72	88,47
148	» » » » 5 % XIII serie	101,50	99,00	91,35	89,10
149	» » » » 5 % XIV serie	102,90	100,40	92,61	90,36
150	» » » » 5 % XVI serie	100,80	98,30	90,72	88,47
151	» » » » 5 % XIX serie	101,40	98,90	91,26	89,01

Segue **Prospetto nel corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1968 valevole per il 1° semestre 1969**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
152	Istituto Italiano Credito Fondiario 5 % XX serie	101,35	98,85	91,22	88,97
153	» » » » 5 % XXI serie	102,30	99,80	92,07	89,82
154	» » » » 5 % XXII serie	99,80	97,30	89,82	87,57
155	» » » » 5 % XXIII serie	101,05	98,55	90,95	88,70
156	» » » » 5 % XXV serie	101,70	99,20	91,53	89,28
157	» » » » 5 % XXVI serie	102,60	100,10	92,34	90,09
158	» » » » 5 % XXVIII serie	101,70	99,20	91,53	89,28
159	» » » » 5 % XXX serie	101,75	99,25	91,58	89,33
160	Istituto Credito Fondiario Venezie 4 %	88,55	86,55	79,70	77,90
161	» » » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
162	» » » » OO.PP. 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
163	» » » » » 5,50 % I s.s. 1992	99,50	96,75	89,55	87,08
164	» » » » » 5,50 % I emissione 1982	100,25	97,50	90,23	87,75
165	» » » » » 5,50 % II » 1998	99,25	96,50	89,33	86,85
166	» » » » » 5,50 % III e V emiss. s.o. 1984	100,25	97,50	90,23	87,75
167	» » » » » 5,50 % IV e VI emiss. s.o. 1992	99,75	97,00	89,78	87,30
168	» » » » » 5,50 % VII emissione s.o. 1999	99,25	96,50	88,33	86,85
169	» » » » » 6 % s.s. 1990-1992-1995-1996-1997	104,50	101,50	94,05	91,35
170	» » » » » 6 % II-III-XVIII-XX-XXIV-XXV - XXIX - XXXII - XXXIV-XXXV-XXXVII-XXXIX-XLIII s.o.	103,75	100,75	93,38	90,68
171	» » » » » 6 % IX-XI-XIV-XV s.o.	103,25	100,25	92,93	90,23
172	» » » » » 6 % XXI - XXVII - XXVIII - XXXI- XXXIII- XXXVI - XXXVIII- XL- XLI-XLII - s.o.	104,50	101,50	94,05	91,35
173	Istituto Credito Fondiario Regione Marchigiana 5 %	93,20	90,70	83,88	81,63
174	» » » » Trentino-Alto Adige 4 %	90,50	88,50	81,45	79,65
175	» » » » » » » 5 %	94,00	91,50	84,60	82,35
176	» » » » » » » OO.PP. 5 %	94,00	91,50	84,60	82,35
177	Cassa di Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	96,50	94,00	86,85	84,60
178	» » » (Quindicennale) 5 %	92,75	90,25	83,48	81,23
179	» » » (Ventennale) 5 %	92,00	89,50	82,20	80,55
180	» » di Gorizia 5 % I serie	98,60	96,10	88,74	86,49
181	» » » 5 % II	96,00	93,50	86,40	84,15
182	Cassa di Risparmio V.E. di Palermo 5 % I serie	96,45	93,95	86,81	84,56
183	» » » 5 % II serie	94,15	91,65	84,74	82,49
184	Credito Fondiario (già Cr. Fond. Sardo) 5 %	92,50	90,00	83,25	81,00
185	» » (» » » ») OO.PP. 5 % I serie	91,60	89,10	82,44	80,19
186	Credito Industriale Sardo 5,50 % (1962-1977)	96,50	93,75	86,85	84,38
187	» » » 5,50 % (1963-1978)	94,70	91,95	85,23	82,76
188	» » » 6 % (1964-1979)	99,30	96,30	89,37	86,67
189	» » » 6 % (1965-1980) I emissione	97,85	94,85	88,07	85,37
190	» » » 6 % (1965-1980) II »	97,05	94,05	87,35	84,65
191	» » » 6 % (1966-1981)	97,20	94,20	87,48	84,78
192	» » » 6 % (1968-1983)	96,75	93,75	87,08	84,38
193	Banca Nazionale del Lavoro - Credito Fondiario 5 %	93,00	90,50	83,70	81,45
194	» » » Credito Alb. e Tur. 5 %	92,50	90,00	83,25	81,00
195	» » » Sez. Op. Pub. 5 %	90,70	88,20	81,63	79,38
196	» » » Credito Med. Picc. Ind. 6 % s.s. (1968-1981) 1 tr.	99,00	96,00	89,10	86,40
197	Banco di Sicilia 4 %	90,00	88,00	81,00	79,20
198	» » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
199	» » 5 % OO. PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
200	Industrializzazione della Sicilia 6 % (IRFIS) 1965-1979 serie D-E	99,45	96,45	89,51	86,81
201	» » » 6 % (IRFIS) 1966-1981 serie F	98,80	95,80	88,92	86,22

Segue **Prospetto nel corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione nel 2° semestre 1968 valevole per il 1° semestre 1969**

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
202	Industrializzazione della Sicilia 6 % (IRFIS) 1967-1982 serie G	98,45	95,45	88,61	85,91
203	Banco di Napoli 4 %	93,00	91,00	83,70	81,90
204	» » 5 %	93,50	91,00	84,15	81,90
205	Cassa di Risparmio delle Prov. Lombarde - Milano 3,50 %	91,75	90,00	82,58	81,00
206	» » » » » » 4 %	94,00	92,00	84,60	82,80
207	» » » » » » 5 %	97,35	94,85	87,62	85,37
208	» » » » » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
209	» » di Bologna 3,50 %	87,75	86,00	78,98	77,40
210	» » » 4 %	90,75	88,75	81,68	79,88
211	» » » 5 % II serie	97,70	95,20	87,93	85,68
212	» » » 5 % III serie	97,70	95,20	87,93	85,68
213	» » » 5 % OO.PP.	97,70	95,20	87,93	85,68
214	Monte dei Paschi di Siena 3,50%	84,05	82,30	75,65	74,07
215	» » » 4 %	88,00	86,00	79,20	77,40
216	» » » 5 %	97,50	95,00	87,75	85,50
217	» » » 5 % OO.PP.	97,50	95,00	87,75	85,50
218	Istituto Bancario S. Paolo Torino 3,50 %	94,20	92,45	84,78	83,21
219	» » » » 5 %	99,00	96,50	89,10	86,85
220	» » » » 5 % OO.PP.	99,40	96,90	89,46	87,21
221	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 5,50 % ventennale	94,50	91,75	85,05	82,58
222	» » » » » 6 % trentennale s. o. . . .	99,85	96,85	89,87	87,17
223	» » » » » 6 % ventennale s. o. . . .	98,05	95,05	88,25	85,55
224	» » » » » 5,50 %1946 Edison II em. s.s.	96,75	94,00	87,08	84,60
225	» » » » » 6 % 1951 Edison s.s. . . .	103,05	100,05	92,75	90,05
226	» » » » » 6 % 1955 » s.s. . . .	99,90	96,90	89,91	87,21
227	» » » » » 6 % 1956 » s.s. . . .	99,45	96,45	89,51	86,81
228	» » » » » 6 % s.s. Montecatini . . .	99,55	96,55	89,60	86,90
229	» » » » » 6 % s.s. Export 1965 . . .	98,70	95,70	88,83	86,13
230	» » » » » 6 % s.s. » quinquenn.	101,25	98,25	91,13	88,43
231	» » » » » 6 % s.s. Export « A » (1968-1979)	99,00	96,00	89,10	86,40
232	» » » » » 6 % O str. Mezzog. s.s. III emissione 1965-1980 . .	99,50	96,50	89,55	86,85
233	» » » » » 6 % O str. Mezzog. s.s. IV emissione 1965-1980 .	101,10	98,10	90,99	88,29
234	» » » » » 6 % O str. Mezzog. s.s. V emissione 1966-1981 . .	99,10	96,10	89,19	86,49
235	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	92,50	90,75	83,25	81,68
236	» » » » 4,75 %	100,57	98,20	90,52	88,38
237	» » » » 5 %	94,45	91,95	85,01	82,76
238	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento serie B 5 % 1941 .	96,60	94,10	86,94	84,69
239	» » » » » serie C 5 % 1948 .	91,90	89,40	82,71	80,46
240	» » » » » serie D 5 % 1953 .	92,05	89,55	82,85	80,60
241	» » » » » serie F 5 % 1963 .	93,35	90,85	84,02	81,77
242	Istituto Mobiliare Italiano 6 % (XII emissione)	103,05	100,05	92,75	90,05
243	» » » 6 % (XVIII »)	101,45	98,45	91,31	88,61
244	» » » 6 % (XIX » Credito Navale) . .	102,65	99,65	92,39	89,69
245	» » » 6 % (XX »)	101,00	98,00	90,90	88,20
246	» » » 5 % (XXI »)	96,65	94,15	86,99	84,74
247	» » » 5 % (XXII »)	93,70	91,20	84,33	82,08
248	» » » 5 % (XXIII »)	91,45	88,95	82,31	80,06
249	» » » 5,50 % (XXIV »)	93,80	91,05	84,42	81,95
250	» » » 6 % (XXV »)	98,60	95,60	88,74	86,04
251	» » » 6 % (XXVI »)	98,05	95,05	88,25	85,55
252	» » » 6 % Credito Navale (Sez. Aut. IMI) 1963-80	99,45	96,45	89,51	86,81
253	» » » 6 % » » (Sez. Aut. IMI) 1967-83	98,70	95,70	88,83	86,13
254	» » » 6 % Serie speciale 1964	102,95	99,95	92,66	89,96

(224)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1968

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di dicembre 1968 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1968				
		Incassi (in milioni di lire)			Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1967				12.103		
Gestione di bilancio						
Entrate tributarie	competenza	7.425.188				
	residui	724.264				
	Totale		8.149.452			
Entrate extra-tributarie	competenza	406.367				
	residui	87.804				
	Totale		494.171			
Entrate tributarie ed extra-tributarie e spese correnti	competenza	7.831.555			6.209.134	
	residui	812.068			1.201.224	
	Totale			8.643.623		7.410.358
Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	314.212				
	residui	13.309				
	Totale			327.521		
Accensione di prestiti	competenza	1.161.070				
	residui	293.518				
	Totale			1.454.588		
Spese in conto capitale	competenza				1.828.662	
	residui				513.031	
	Totale					2.341.693
Rimborso di prestiti	competenza				106.907	
	residui				307.333	
	Totale					414.240
Gestione di Tesoreria						
In conto debiti di Tesoreria:						
Debito fluttuante		5.550.688			5.849.638	
Conti correnti		24.597.671			24.324.948	
Incassi da regolare		4.460.181			4.322.267	
Altre gestioni		10.643.923			10.094.291	
	Totale			45.252.463		44.591.144
In conto crediti di Tesoreria:						
Crediti per operazioni di portafoglio		284.049			301.823	
Pagamenti da regolare		320.107			256.939	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.732.452			2.027.804	
Altri crediti		18.851.551			19.520.316	
	Totale			21.188.159		22.106.882
	Totale complessivo			76.878.457		76.864.317
Fondo di cassa al 31 dicembre 1968				—		14.140
	Totale a pareggio			76.878.457		76.878.457

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1968 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		14.140	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	24.938		
Pagamenti da regolare	119.135		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	648.196		
Altri crediti	1.980.543		
Totale crediti		2.772.812	
In complesso			2.786.952
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	3.302.448		
Conti correnti	1.943.659		
Incassi da regolare	322.291		
Altre gestioni	987.387		
Totale debiti			6.555.785
Situazione del Tesoro (passività)			3.768.833
Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 31 dicembre 1968	209.721		

L'ispettore generale: C. COMES

Il direttore generale del Tesoro: L. NUVOLONI

(865)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 31 DICEMBRE 1968

Prima delle scritturazioni di chiusura

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.827.051.821.260 —
Cassa	»	36.724.235.948 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.332.856.161.287 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	297.597.926 —
Anticipazioni	»	1.337.494.409.479 —
Prorogati pagamenti alle Stanze di compensazione	»	—
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	2.085.885.748.834 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	1.034.574.551.815 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	528.334.259.424 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	286.673.388.701 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	91.560.507.403 —
Spese	»	159.071.048.632 —
	L.	9.059.523.730.710 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	8.089.148.560.237 —
	L.	17.148.672.290.947 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	2.927.933.388 —
TOTALE GENERALE	L.	17.151.600.224.335 —

Prima delle scritturazioni di chiusura

PASSIVO

Voce		Parziali	Importo
Circolazione	L.		5.389.854.195.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		110.275.337.152 —
Depositi in conto corrente liberi	»		186.347.097.059 —
Conti correnti vincolati	»		2.424.425.325.739 —
Creditori diversi	»		772.658.111.285 —
Rendite del corrente esercizio	»		160.031.194.240 —
	L.		9.043.591.260.475 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	9.239.754.963 —	
Fondo di riserva straordinario	»	6.392.715.272 —	15.932.470.235 —
	L.		9.059.523.730.710 —
Depositanti	»		8.089.148.560.237 —
	L.		17.148.672.290.947 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		2.927.933.388 —
TOTALE GENERALE	L.		17.151.600.224.335 —

(864) *Il Governatore:* CARLI *Il Ragioniere Generale:* MASERA

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esami a tre posti di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli assistenti universitari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del predetto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, e la legge 18 marzo 1958, n. 228, recante nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349, contenente norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177, contenente norme di applicazione dell'art. 7 della legge 18 marzo 1958, n. 349, relativo al passaggio degli assistenti universitari ordinari delle università nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 24 aprile 1948, n. 1141 e con legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Considerato che in base alle disponibilità di organico della qualifica iniziale del ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, alla data del 30 novembre 1968, può essere bandito un concorso per esame a tre posti di medico in prova nel ruolo predetto, riservato agli assistenti universitari ordinari alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a tre posti di medico in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, riservato agli assistenti universitari ordinari delle università alle cattedre di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale i quali, alla data del 31 marzo 1969, abbiano una anzianità di lodevole ed effettivo servizio di almeno cinque anni.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è necessario che i candidati:

a) siano forniti di diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione all'esercizio della professione;

b) siano stati nominati assistenti ordinari a seguito di concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) e successive modificazioni, e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465, ed ulteriormente modificato con legge 18 marzo 1958, n. 349;

c) abbiano almeno cinque anni di effettivo e lodevole servizio quali assistenti di ruolo alla data del 31 marzo 1969;

d) siano assistenti ordinari presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

e) siano di sana e robusta costituzione fisica, esenti da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio ed abbiano statura non inferiore a mt. 1,60;

f) non siano incorsi nella revoca, nella destituzione o nella decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite di età.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data del 31 marzo 1969. Per difetto di essi è disposta l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e firmata dall'aspirante di proprio pugno, dovrà pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, Ufficio 1°, entro il 31 marzo 1969.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare:

a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita;

b) il preciso recapito; gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero di grazia e giustizia gli eventuali cambiamenti del loro recapito. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di irreperibilità dell'aspirante;

c) il titolo di studio posseduto e l'abilitazione all'esercizio della professione;

d) non essere incorso nella revoca, destituzione o decadenza dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

e) i servizi prestati come impiegato presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

f) l'università o l'istituto di istruzione superiore di appartenenza;

g) il possesso dei requisiti di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del precedente art. 2;

h) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere munita del visto del rettore dell'università o dell'istituto superiore presso cui l'aspirante medesimo presta servizio.

Art. 4.

L'esame consisterà in un colloquio vertente sulle seguenti materie:

1) medicina generale;
2) neuropsichiatria;
3) antropologia criminale;
4) igiene;
5) diritto e tecnica penitenziaria.

Il colloquio sarà integrato dall'esame clinico pratico di un soggetto.

Art. 5.

La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successivo decreto, sarà composta a termine dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

La prova di esame avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

Il diario della prova sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima dell'inizio della prova stessa. Alla prova di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di libretto ferroviario personale o di altro valido documento di identità.

Art. 7.

La prova di esame non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sette decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova di esame la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione dei voti da ciascuno riportati. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

Art. 8.

Espletata la prova di esame, la commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato nel colloquio integrato dall'esame clinico pratico di un soggetto.

A parità di merito saranno applicate le preferenze di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

A tal fine i candidati che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, Ufficio 1°, i documenti attestanti il possesso di tali titoli entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento del relativo avviso.

Art. 9.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina a medico in prova.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, Ufficio 1°, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso su carta bollata;

2) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso, su carta bollata;

3) copia integrale dello stato matricolare rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta bollata;

4) attestato di lodevole e continuativo servizio, rilasciato dal rettore su carta bollata, da cui risulti che il candidato è assistente ordinario presso la cattedra di clinica delle malattie nervose e mentali o di psicologia sperimentale;

5) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che ha statura non inferiore a mt. 1,60.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori a visita medica di controllo.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di medici in prova nel ruolo tecnico sanitario della carriera direttiva dell'amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, con la decorrenza e le modalità previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1959, n. 177.

I vincitori che, senza giustificato motivo, non assumano regolare servizio, entro il termine stabilito, decadono dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 23 dicembre 1968

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1969
Registro n. 3 Grazia e giustizia, foglio n. 35

(792)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina delle commissioni e sottocommissioni esaminatrici compartimentali incaricate dell'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 luglio 1968, n. 8559, registrato alla Corte dei conti addì 31 agosto 1968, registro n. 52 bilancio Trasporti, foglio n. 337, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi millequattrocentosette posti di operaio qualificato in prova per i compartimenti sotto indicati;

Delibera:

Le commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, nei compartimenti sottoindicati, sono composte come segue:

COMPARTIMENTO DI TORINO

Presidente:
Caruso dott. ing. Luigi, ispettore capo superiore.

Membri:
Lepore p. i. Gaetano, capo tecnico sovr. a riposo;
Sabbatini Errante, capo tecnico principale;
Parodi Carlo, capo tecnico principale;
Ratti dott. Giuseppe, segretario superiore di 1ª classe.

Segretario:
Pappalettere dott. Pasquale, segretario principale.

Sottocommissioni

Membri:
Cellini p. i. Smeraldo, capo tecnico principale;
Germani p. i. Vittorio, capo tecnico principale;
Nocera Francesco, capo tecnico principale a riposo;
Mentuccia geom. Giuseppe, segretario capo.

Segretario:
Bonasso Giovanni, coadiutore capo.

Membri:
Corazzini p. i. Vittorio, capo tecnico sovr.;
Vercesi Pasquale, capo tecnico superiore a riposo;
Gorzegno p. i. Edoardo, capo tecnico principale;
Riva Aldo, coadiutore capo.

Segretario:
Fabbro Luisa, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI GENOVA

Presidente:
Parducci dott. ing. Emanuele F., ispettore principale.

Membri:
Venier dott. Giuseppe, ispettore principale;
Ioren-Napoli p. i. Giuseppe, capo tecnico superiore;
Dellacasagrande Carlo, capo tecnico principale;
Raimondi Guido, capo tecnico principale.

Segretario:
Salvo Biagio, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI MILANO

Presidente:
Lenti dott. ing. Francesco, ispettore capo.

Membri:
Mattiello dott. Renato, ispettore principale;
Rocchetti Pietro, capo tecnico principale;
Bogliani p. i. Sergio, capo tecnico principale;
Fiorentini p. i. Pietro, capo tecnico principale.

Segretario:
Mazzarisi Pietro, coadiutore capo.

Sottocommissioni

Membri:
Bruni Arturo, segretario superiore;
Di Martino p. i. Pasquale, capo tecnico superiore;
Pavesi Luigi, capo tecnico principale;
Roveda Angelo, capo tecnico principale.

Segretario:
Gavioli Dialma, coadiutore capo.

Membri:
Anfossi Agostino, segretario superiore di 1ª classe;
Demaldè p. i. Remigio, capo tecnico superiore;
Sambuco Lorenzo, capo tecnico principale;
Tacchella Giovanni, capo tecnico principale.

Segretario:
Santinelli Ernani, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI VENEZIA

Presidente:
Di Stasi dott ing. Giovanni, ispettore capo.

Membri:
Bacchin Dante, capo tecnico principale;
Baldi Nere, capo tecnico principale;
Asquini Ersilio, capo tecnico principale;
Angelini Sergio, segretario superiore.

Segretario:
Fusaro Bruno, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI TRIESTE

Presidente:
Gubana ing. Michele, ispettore capo.

Membri:
Tonetto Ernesto, capo tecnico superiore;
Roiatti Giacomo, capo tecnico principale;
Verona Adelchi, capo tecnico principale;
Monni rag. Oreste, segretario superiore.
Segretario:
Bortolussi Gabriele, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI BOLOGNA

Presidente:
Ghilardi dott. ing. Carlo, ispettore capo superiore.
Membri:
Testoni Amleto, capo tecnico superiore;
Dragoni Dario, capo tecnico superiore;
Marani Giancarlo, capo tecnico principale;
Formasaro Vittorio, coadiutore capo.
Segretario:
Da Costa Antonio, coadiutore capo.

Sottocommissioni

Membri:
Dal Passo p. i. Secondo, segretario tecnico superiore.
Monterumici Umberto, capo tecnico principale;
Casari Valter, capo tecnico principale;
Rossi Paolino, capo tecnico principale.
Segretario:
Mazza Berto, coadiutore capo.
Membri:
Cacciari dott. Germano, segretario superiore;
Metri Nello, capo tecnico principale;
Pinazzi Enrico, capo tecnico principale;
Grassi Enrico, capo tecnico principale.
Segretario:
Pungetti Renato, segretario capo.
Membri:
Parmeggiani p. i. Giuseppe, capo tecnico principale;
Capelli p. i. Graziano, segretario tecnico capo;
Piana Renato, capo tecnico principale;
Nuzzo Renato, capo tecnico principale.
Segretario:
Zucchini p. i. Gino, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI ANCONA

Presidente:
Buzzi dott. ing. Giovanni, ispettore capo superiore.
Membri:
Vitalini dott. Leo, ispettore principale;
Lupidi p. i. Italo, capo tecnico sovr.;
Trucchia p. i. Franco, capo tecnico principale;
Angeli Giuseppe, capo tecnico principale.
Segretario:
Mariani G. Gualberto, coadiutore capo.

Sottocommissioni

Membri:
Brufani Fausto, capo tecnico superiore;
Alessandri Enzo, capo tecnico principale;
Trabalza Icaro, capo tecnico principale;
Marinelli Manlio, segretario capo.
Segretario:
Canalini Werther, coadiutore capo.
Membri:
Marinozzi p. i. Elvio, capo tecnico principale;
Tiburzi Feliciano, capo tecnico principale;
Piermarini Bernardo, capo tecnico principale;
Odoardi Eraldo, segretario capo.
Segretario:
Giardi Mario, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI ROMA

Presidente:
Ippolito dott. ing. Alfonso, ispettore capo.
Membri:
Cingolani dott. Guido, ispettore principale;
Sellari Carlo, capo tecnico superiore;
Ferri Guido, capo tecnico principale;
Silani p. i. Romano, capo tecnico principale.
Segretario:
Zavarise rag. G. Battista, segretario superiore di 1ª classe.

Sottocommissioni

Membri:
D'Annibali dott. Enzo, ispettore principale;
Quattrini p. i. Giorgio, capo tecnico sovr.;
Perticaroli p. i. Elio, capo tecnico principale;
Cilli p. i. Inaco, capo tecnico principale.
Segretario:
Minotti Lamberto, coadiutore capo.
Membri:
Bordi dott. Renato, ispettore principale;
Cianfarani dott. Giorgio, ispettore principale;
Cermentini p. i. Icaro, capo tecnico principale;
Gos p. i. Alfeo, capo tecnico principale.
Segretario:
Cattani Giuseppe, coadiutore capo.
Membri:
Mautella dott Antonio, ispettore principale;
Martella p. i. Mario, capo tecnico sovr.;
Ricci Remo, capo tecnico principale;
Rosati Guido, capo tecnico principale.
Segretario:
Liberati Alvezio, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI BARI

Presidente:
Conti dott. ing. Alberto, ispettore capo superiore.
Membri:
Marini p. i. Alighiero, capo tecnico sovr.;
Costantino Guido, capo tecnico principale;
La Capria Romeo, capo tecnico principale a riposo;
Di Giulio dott. Donato, segretario superiore.
Segretario:
Fiorentino Nicola, coadiutore capo.

COMPARTIMENTO DI REGGIO CALABRIA

Presidente:
Loria dott. ing. Aristide, ispettore capo superiore.
Membri:
Borrello dott. ing. Antonino, ispettore principale;
Cuzzupoli dott. Alessandro, ispettore principale;
Megale dott. Giuseppe, ispettore principale;
Quattrone dott. Alfredo, capo tecnico superiore.
Segretario:
Zocco dott. Salvatore, segretario capo.

COMPARTIMENTO DI PALERMO

Presidente:
Augello dott. ing. Giuseppe, ispettore capo.
Membri:
Coniglio dott Mario, ispettore principale;
Le Cause dott. Natale, capo tecnico superiore;
Catanese dott. Vincenzo, capo tecnico superiore;
De Santis Giovanni, capo tecnico principale.
Segretario:
Sardina Carmelo, segretario capo.

Sottocommissioni

Membri:
Cannizzaro Ugo, segretario tecnico superiore di 1ª classe;
Fuschi Giuseppe, capo tecnico principale;
Iracà Francesco, capo tecnico principale;
Fradà Giovanni, capo tecnico principale.
Segretario:
Milisenda dott. Calogero, segretario principale.

COMPARTIMENTO DI CAGLIARI

Presidente:
Rufoloni dott. ing. Claudio, ispettore principale.
Membri:
Fadda p. i. Felice, capo tecnico superiore a riposo;
Lecca Francesco, capo tecnico principale;
Boi Mario, capo tecnico principale;
Piras rag. Giovanni, segretario capo.
Segretario:
Renieri rag. Marcello, segretario superiore.

COMPARTIMENTO DI VERONA

Presidente:
Biagetti dott. ing. Luigi, ispettore capo.

Membri:
Governo dott. Augusto, ispettore principale;
Ferrazza p. i. Bruno, capo tecnico superiore;
Barban Duilio, capo tecnico principale;
Braccini p. i. Giancarlo, capo tecnico principale;

Segretario:
Lastri Francesco, coadiutore capo.

Membro aggiunto per la lingua tedesca:
Calà Salvatore, interprete principale.

Sottocommissioni

Membri:
Pigozzi rag. Aldo, segretario superiore;
Barbieri p. i. Enrico, segretario tecnico capo;
Vannini p. i. Spartaco, segretario tecnico capo;
Gentilin Vasco, capo tecnico principale.

Segretario:
Gini Elio, coadiutore capo.

Membri:
Modenini dott. Landino, ispettore principale;
Bresaola p. i. Danilo, segretario tecnico capo;
Maestri Edoardo, segretario tecnico capo;
Saggioro Wladimiro, capo tecnico principale.

Segretario:
Terenziani rag. Umberto, segretario capo.

Membri:
Cardini dott. Giorgio, ispettore principale;
Campesan p. i. Alberto, capo tecnico principale;
Tamà p. i. Carlo, capo tecnico principale;
Giacobbo Giuseppe, capo tecnico principale.

Segretario:
Franceschini rag. Arnaldo, segretario capo.

Roma, addì 22 gennaio 1969

Il direttore generale: FIENGA

(695)

Sostituzione di un membro della sottocommissione esaminatrice del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di capo tecnico in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1967, n. 18578, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1967, registro n. 51 bilancio Trasporti, foglio n. 370, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di capo tecnico in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per le esigenze del servizio materiale e trazione;

Viste le proprie deliberazioni n. 80/P.2.1.1 del 16 marzo 1968 e n. 189/P.2.1.1 del 9 luglio 1968, relative alla nomina della commissione e della sottocommissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

L'ispettore capo Trimani dott. ing. Franco è nominato membro della sottocommissione esaminatrice del concorso citato nelle premesse in sostituzione dell'ispettore capo superiore Collini dott. Davide impossibilitato ad assolvere l'incarico per esigenze di servizio.

Roma, addì 8 gennaio 1969

Il direttore generale: FIENGA

(602)

MINISTERO DELL'INTERNO

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a cinque posti di ispettore in prova nel ruolo tecnico antincendi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il proprio decreto 21 agosto 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1968, registro n. 26 Interno, foglio n. 280, con il quale è stato indetto un concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi;

Ritenuta al necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice prevista dall'art. 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 606, recante norme di esecuzione al testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esami a cinque posti di ispettore in prova del ruolo tecnico (carriera direttiva) dei servizi antincendi, è così costituita:

Presidente:
Anelli dott. Carlo, consigliere di Stato.

Componenti:
Spaziante dott. Domenico, vice prefetto in servizio presso la D.G.S.A.;
Colangelo dott. ing. Edoardo, ispettore generale capo R.T.A.;
Castagna prof. ing. Arnaldo, professore d'ingegneria presso l'Università di Roma;
Mongiardini prof. ing. Vittorio, professore ingegneria presso l'Università di Roma.

Eserciterà le funzioni di segretario il dott. Gaudenzo Puoti, consigliere di prima classe dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi.

Al presidente, ai componenti ed al segretario della suddetta commissione competono i compensi di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e alla legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa relativa graverà sul capitolo 1643 dello stato di previsione al bilancio del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Roma, addì 5 dicembre 1968

p. *Il Ministro*: MIGLIORE

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1968
Registro n. 34 Interno, foglio n. 119

(481)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma terzo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che, nel Bollettino ufficiale, parte II, n. 51 del 19 dicembre 1968, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 luglio 1968, relativo all'approvazione della graduatoria del concorso per esami a cinquanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera del personale esecutivo dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei provveditorati agli studi, indetto con decreto ministeriale 1° giugno 1966.

(694)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.